



Assessorat des Ouvrages Publics de la protection des sols et du logement public
Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica

Disposizioni in merito alle modalità di accesso agli atti depositati ai sensi della legge 1086/1971, della legge 64/1974 e del D.P.R. 380/2001 presso l'archivio "ex cemento armato"

Al fine di regolamentare le modalità di accesso agli atti depositati presso l'archivio "ex cemento armato" ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", della legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", vengono emanate le seguenti disposizioni.

Il diritto di accesso agli atti è regolato dalle seguenti norme:

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2 "Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi".

In relazione alle casistiche tipo più ricorrenti di richieste di accesso agli atti depositati presso l'archivio "ex cemento armato" e in virtù delle disposizioni regolamentarie di cui al Regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2, **hanno diritto di accesso agli atti e possono estrarre copia degli stessi senza particolari formalità, ma con la sola compilazione del modulo di richiesta riportato in allegato, i seguenti soggetti in qualità di** (rispetto alla pratica per la quale viene richiesto l'accesso agli atti):

- I proprietari degli immobili nonché i committenti delle opere** (affittuari, concessionari, usufruttuari,...). In caso di passaggio di proprietà, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere l'attuale proprietario;
- I professionisti che hanno preso parte alla redazione e/o alla direzione lavori delle opere, sia architettoniche che strutturali, nonché al collaudo statico.** Il professionista che richiede l'accesso agli atti deve essere rintracciabile e individuabile tra i nominativi risultanti nel progetto depositato (sul modello di presentazione, sulle tavole grafiche, ecc.);
- Le imprese che hanno eseguito le opere**, così come risulta dagli atti depositati;
- Autorità giudiziaria e consulenti tecnici d'ufficio (CTU).** Per questi ultimi occorre copia di incarico da parte del Tribunale.

Secondo le disposizioni normative sopra citate hanno diritto di accesso anche **oggetti terzi** (ad esempio i confinanti, consulenti tecnici di parte (CTP), ecc.) purché siano titolari "di interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso" (art. 2 del Regolamento regionale 28/2/2008, n. 2).

In tali casi si applica tassativamente quanto previsto dall'art. 4 (Accesso formale) e art. 6 (Notifica ai controinteressati) del Regolamento regionale il cui contenuto è di seguito riportato:

Art. 4 (Accesso formale)

1. Il richiedente è invitato a presentare richiesta formale alla struttura competente qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ed in particolare quando:

- sussista oggettiva difficoltà di reperimento del documento;
- sorgano dubbi sull'identità del richiedente, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta, sull'accessibilità del documento o sull'esigenza di tutela della riservatezza di terzi;
- risulti l'esistenza di controinteressati, intendendosi per tali i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

2. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale, anche fuori dai casi indicati al comma 1. In tutti i casi in cui sia presentata richiesta formale, la struttura competente è tenuta a rilasciarne ricevuta, se richiesta.

Art. 6 (Notifica ai controinteressati)

1. La struttura alla quale è indirizzata la richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione agli eventuali controinteressati, individuati tenendo anche conto degli atti connessi al documento richiesto. La comunicazione è effettuata mediante mezzi, anche telematici, ove esistenti e regolarmente attivati, idonei a certificarne la provenienza e la ricezione da parte del destinatario.

2. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare alla struttura competente una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Dell'eventuale mancato accoglimento dell'opposizione deve essere data ragione nell'atto di accoglimento della richiesta di accesso, dandone comunicazione ai controinteressati.

Da quanto su esposto consegue che l'accesso agli atti da parte di soggetti "terzi" (se non delegati dal proprietario), è consentito previo avviso notificato alla proprietà/committenza la quale può motivatamente opporsi.

In ogni caso occorre ricordare che:

- La richiesta di accesso agli atti deve essere effettuata utilizzando solo il modulo allegato alla presente;
- La richiesta di accesso agli atti deve essere sempre motivata;
- La delega all'accesso può essere espressa contestualmente alla domanda;
- Non potranno essere consentiti accessi, anche per sola visione, a soggetti diversi da quelli previsti dalle normative vigenti.